

SOLDI E DIRITTI. Un efficace strumento a disposizione della GDF e dell'Agenzia delle Entrate

Potenziare le indagini finanziarie



Con il D.L. 98/2011 convertito con modifiche con L. 111/2011 il Legislatore tributario ha dato un particolare impulso alla lotta contro evasione ed elusione dotando l'Amministrazione Finanziaria di uno strumento tanto completo quanto penetrante nell'azione di verifica e di accertamento dei redditi occulti. Quella che di fatto ora potrà essere inequivocabilmente inquadrata, per così dire come "nero su bianco", sarà l'effettiva capacità contributiva del contribuente italiano dimostrata - car-

te alla mano - da entrate ed uscite di conto corrente, versamenti in conto e spese più o meno giustificati in relazione al reddito dichiarato, investimenti posti in essere con redditi effettivamente dichiarati ovvero finora nascosti e quant'altro. Balzerà all'occhio dei verificatori cioè non solo quanto transitato sulle posizioni bancarie e finanziarie in generale del contribuente ma anche il livello (inequivocabile) del suo tenore effettivo di vita.

La materia delle indagini finanziarie a decorrere dal 01.01.2005 era stata non poco innovata. Con la Finanziaria 2005 (L. 311/2004) infatti il legislatore aveva riformulato, con pressoché immediati riscontri sul campo, gli articoli di legge che di fatto regolamentavano questa materia: l'art. 32 del DPR 600/73 (in materia di imposte dirette) e l'art. 51 del DPR 633/72 (in materia di IVA). Successivamente, con uno dei provvedimenti che hanno caratterizzato, fiscalmente parlando, non poco il secondo semestre 2011 - in particolare con il citato D.L. 98/2011 - si sono conferiti nuovi poteri agli addetti ai lavori nel senso che tutto il comparto delle indagini finanziarie ha assunto una rinnovata veste. E ciò per effetto sia di una ampliata elencazione dei soggetti intermediari finanziari (che ora non sono più solo individuabili in banche di vario tipo e Poste italiane Spa) e sia per effetto di una ulteriore ed espresa previsione di elementi conoscibili dai verificatori quali le garanzie prestate dagli intermediari finanziari nell'interesse dei clienti. Il tutto attraverso anche una più immediata e meno burocratica procedura di mera e materiale acquisizione dei dati e notizie che



Il dott. rag. Fabrizio Delucca

ora, a differenza di prima, può manifestarsi mediante **accesso diretto** dei verificatori presso la banca o altro operatore finanziario che sia. In questa sede cioè oggi i verificatori possono procedere alla acquisizione diretta dei dati e notizie relative a tutti i rapporti e le operazioni di natura finanziaria potenzialmente oggetto di indagini tributarie o comunque di verifica fiscale. Va ricordato comunque che, per tutela della privacy e per ragioni di evidente **riservatezza**, è vietato ai verificatori recarsi presso la banca o presso l'intermediario abilitato in orario di sportello.

Ma vediamo quali sono gli intermediari finanziari potenzialmente destinatari delle norme di che trattasi alla luce della espresa previsione di

legge, dell'Allegato 3 del Provvedimento del Direttore A.E. 22.12.2005 e dopo la conferma fornita dalla stessa Agenzia delle Entrate con Circolare n. 41/E del 5 agosto 2011: Banche, Poste italiane SpA, Soggetti ex art. 106 TUB (vedasi finanziamenti, locazioni finanziarie, assunzione di partecipazioni, servizi pagamento, intermediazioni), Soggetti ex art. 107 TUB (vedasi servizi di investimento, acquisizione fondi con obbligo di rimborso), Soggetti ex art. 113 TUB (Holding di partecipazione o "casseforti" di famiglia), Soggetti ex art. 155 TUB (Consorzi e cooperative di garanzia collettiva di fidi), Cambiavalute, Casse peota, Agenti in attività finanziaria (custodia/trasporto valori, commercio in oro, gestione case da gioco, case d'asta, recupero crediti), Addetti al commercio in oro, Istituti di moneta elettronica (IMEL), Imprese di investimento (SIM), Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R. - Fondi di investimento - SICAV), Società di gestione del risparmio (SGR), Società fiduciarie, Altri intermediari, Società ed Enti di assicurazione (per i dati e notizie esclusivamente di carattere

finanziario come polizza vita, piani di accumulo di tipo previdenziale, previdenza integrativa, forme pensionistiche complementari, polizze legate a rendimenti di fondi comuni di investimento, ecc.). La domanda sorge spontanea: ma mettere da una parte il segreto bancario, alla fin fine, quali conseguenze su scala nazionale comporterà? Staremo a vedere. Sicuramente controllare le entrate del Fisco e assicurare che queste si manifestino in modo equo e costante nel tempo è un atto doveroso e, sotto il profilo della efficienza nella lotta alla evasione, improcrastinabile. Ma sul fronte delle uscite dello stato italiano quando potremo vedere la nascita di una vera e propria **Agenzia delle Uscite**? Basterebbe a mio avviso soltanto il 50% dei poteri oggi attribuiti alla Agenzia delle Entrate per stimolare fra gli addetti ai lavori quel senso di responsabilità nella conduzione della cosa comune che, oggi, nel nostro bel Paese purtroppo manca oramai da tempo.

Fabrizio Delucca*

* **Dott. Rag. Fabrizio Delucca** Commercialista e Revisore Legale con studio a Borgo Vals. (TN) C.so Ausugum, 13 - Tel. 0461/757058 Fax 0461/75916 info@studiodelucca.it - www.studiodelucca.it